

Allegato 1

BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA

A.1	Finalità e obiettivi	3
A.2	Riferimenti normativi	3
A.3	Soggetti beneficiari	3
A.4	Esclusioni.....	4
A.5	Dotazione finanziaria.....	4
B.	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	4
B.1	Caratteristiche dell'agevolazione	4
B.2	Progetti finanziabili.....	6
B.3	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....	9
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	9
C.1	Presentazione delle domande.....	9
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	13
C.3	Istruttoria	14
C.3.a	Modalità e tempi del processo	14
C.3.b	Verifica di ammissibilità delle domande	14
C.3.c	Valutazione delle domande	15
C.3.d	Integrazione documentale.....	15
C.3.e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	15
C.4	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	16
C.4.a	Adempimenti post concessione	16
C.4.b	Caratteristiche della fase di rendicontazione	16
C.4.c	Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi.....	17
D.	DISPOSIZIONI FINALI.....	18
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari	18
D.2	Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari.....	19
D.3	Ispezioni e controlli.....	20
D.4	Monitoraggio dei risultati	20
D.5	Responsabile del procedimento.....	20
D.6	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	20
D.7	Trattamento dati personali	21
D.8	Diritto di accesso agli atti	21

D.9	Definizioni e glossario	21
D.10	Riepilogo date e termini temporali.....	22
D.11	Allegati/informative e istruzioni.....	22
	Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998.....	22
ALL. 1	Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis	24
ALL. 2	Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica)	29
ALL. 3	Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	32
ALL. 4	Richiesta di accesso agli atti	33
ALL. 5	Informativa sul trattamento dei dati personali	35
ALL. 6	Scheda informativa bando(*)	37
ALL. 7	Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo	39
ALL. 8	Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso ...	40
ALL. 9	Firma Elettronica	41

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando “OgniGiorno inLombardia” (di seguito, per brevità, bando), in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 6139 del 21 marzo 2022, sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata.

La misura promuove lo sviluppo dell'attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e completano la strategia regionale.

L'obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell'offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la stagionalizzazione dell'offerta.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Normativa regionale:

- la d.c.r. 16 dicembre 2021 n. XI/2241 di approvazione dell'ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse per la realizzazione di iniziative locali a favore dell'attività turistica del territorio lombardo;
- la d.g.r. 31 gennaio 2022 n. 5900 di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'articolo 16 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare)
- la d.g.r. 21 marzo 2022 n. 6139 avente ad oggetto “Bando “OgniGiorno inLombardia” - Approvazione dei criteri generali”.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA

- a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica
- b) Camere di Commercio lombarde
- c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all'elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE

- d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda
- e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda
- f) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della Legge 1 luglio 1970 n. 518 alla data di presentazione della domanda

SOGGETTI IN FORMA IMPRENDITORIALE

- g) consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

h) altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

I soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale devono:

- essere formalmente costituiti e operanti secondo le vigenti normative in materia alla data di presentazione della domanda, come da statuto o atto costitutivo;
- avere contabilità separata per lo svolgimento di attività di natura economica.

I soggetti in forma imprenditoriale devono essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attestare il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ogni soggetto richiedente può presentare al massimo due domande inerenti differenti eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico per ciascuna finestra dello sportello ai sensi del successivo articolo C.1 (*Presentazione delle domande*).

A.4 Esclusioni

Sono escluse dal presente bando:

- le Province e la Città metropolitana di Milano;
- i soggetti che svolgono attività economica che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a complessivi 4.000.000,00 euro, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

Lo stanziamento è così suddiviso:

- finestra 1: 3.000.000,00 euro
- finestra 2: 1.000.000,00 euro

B. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00),

e l'investimento minimo totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).

L'intensità di aiuto effettiva sarà quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l'investimento presentato, come eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 70%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

L'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 (*Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*).

Tale agevolazione è concessa, per i soggetti che svolgono attività economica, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2, comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- (articolo 3, comma 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto

dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (articolo 5 – cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (articolo 6 – controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti che svolgono attività economica e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente che svolge attività economica è concessa automaticamente un'agevolazione rideterminata fino alla concorrenza del massimale de minimis ancora disponibile al momento della concessione medesima, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato.

B.2 Progetti finanziabili

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre:

- eventi e/o iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero;
- eventi e/o iniziative collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di eventi di natura non turistica. In nessun caso è finanziabile l'organizzazione dell'evento di natura non turistica in quanto tale.

A titolo non esaustivo, si elencano le attività ammissibili:

Attività rivolte al pubblico consumer

- Visite guidate o virtuali
- Itinerari e percorsi speciali
- Videomapping
- Masterclass, laboratori
- Flash mob
- Campagne di comunicazione
- "Fuori" evento
- Realizzazione di/partecipazione a eventi di promozione turistica
- Co-marketing di eventi di promozione turistica
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste

- Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regione Lombardia
- Concorsi digitali e tradizionali
- Partnership con vettori di trasporto
- Media Partnership
- Partnership con tour operator
- Campagne influencer/Digital PR
- Campagne DEM e Newsletter b2c su canali terzi
- Attività di social media marketing su canali terzi o sponsorizzazione di canali proprietari del proponente
- Acquisto di spazi pubblicitari on line e off line
- Press tour
- Influencer tour

Attività rivolte al pubblico business

- Formazione, seminari, e-learning per operatori turistici lombardi
- Formazione, seminari, e-learning per buyer
- Attività di PR e media relations della destinazione effettuate tramite soggetti terzi
- Campagne DEM e Newsletter b2b su canali terzi
- Sales Mission e Roadshow
- Workshop b2b
- Eventi stampa
- Educational tour e fam trip
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2b
- Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2b ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regione Lombardia

Sono escluse:

- le iniziative che abbiano richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese
- le iniziative di qualsiasi natura promosse o partecipate a titolo oneroso o a titolo non oneroso da Regione Lombardia o dalla società regionale Explora S.p.A., ivi comprese le iniziative realizzate con il concorso dell'ente regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50
- le iniziative finalizzate all'incremento patrimoniale del richiedente.

FINESTRA 1

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decadenza dal diritto al contributo – di trasmettere tutti i materiali promozionali esecutivi all'indirizzo campagna@in-lombardia.it almeno 15 giorni prima dell'uscita prevista ai fini della verifica preventiva in termini grafici. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la dicitura "Bando OgniGiorno inLombardia- approvazione materiali".

Il termine ultimo per la trasmissione dei materiali è il 21 novembre 2022.

L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

FINESTRA 2

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decadenza dal diritto al contributo – di trasmettere tutti i materiali promozionali esecutivi all'indirizzo campagna@in-lombardia.it almeno 15 giorni prima dell'uscita prevista ai fini della verifica preventiva in termini grafici. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la dicitura "Bando OgniGiorno inLombardia- approvazione materiali".

Il termine ultimo per la presentazione dei materiali è il 20 novembre 2023.

L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

Tutti gli interventi devono attenersi alle seguenti regole operative in termini di comunicazione:

- utilizzare la dicitura "con il contributo di" e i brand **inLombardia** e **Regione Lombardia** secondo il pacchetto loghi e il brand book resi disponibili alla pubblicazione del bando;
- dare evidenza nelle cartelle stampa e nei comunicati stampa delle iniziative che il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- ricordare le attività di promozione con i canali social di **inLombardia**, secondo le regole, riportate nel seguente riquadro

Le uscite pianificate sui canali social dei soggetti beneficiari devono essere segnalate con almeno una settimana di anticipo rispetto all'uscita stessa, al fine di consentire l'eventuale integrazione del piano editoriale inLombardia e la ripresa attraverso i relativi canali social istituzionali. Tutti i materiali promozionali esecutivi devono essere già stati oggetto di approvazione in termini grafici.

Tale segnalazione deve:

- avvenire esclusivamente via mail all'indirizzo campagna@in-lombardia.it e inserendo nell'oggetto la dicitura "Bando OgniGiorno inLombardia PIANIFICAZIONE SOCIAL";
- contenere i seguenti elementi di dettaglio: date di uscita dei post/stories, indicazione del profilo social territoriale utilizzato per la pubblicazione.

I contenuti pubblicati dai soggetti beneficiari sui canali individuati per l'attività di promozione devono contenere tag e mention dei profili di inLombardia (Instagram: [@in_lombardia](https://www.instagram.com/in_lombardia), Twitter: [@inLOMBARDIA](https://twitter.com/inLOMBARDIA), Facebook: [@inLOMBARDIA](https://www.facebook.com/inLOMBARDIA)).

FINESTRA 1 e FINESTRA 2

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione

del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

Regione Lombardia si riserva di chiedere, pena la decadenza dal diritto al contributo in caso di mancato adeguamento, adattamenti e revisioni alle proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale.

Durata dei progetti

Finestra 1

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2022. Non sono ammesse proroghe.

Finestra 2

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. Non sono ammesse proroghe.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente all'acquisizione, tramite soggetti terzi, di servizi funzionali all'attività di promozione turistica.

Tutte le spese sono ammissibili solo se riferite a titoli di spesa e di pagamento emessi dalla data di presentazione della domanda.

Finestra 1

Le spese dovranno essere sostenute (giustificativi di spesa) e quietanzate esclusivamente dal soggetto beneficiario (giustificativi di pagamento) entro il 31 dicembre 2022 (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

Finestra 2

Le spese dovranno essere sostenute (giustificativi di spesa) e quietanzate (giustificativi di pagamento) esclusivamente dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre 2023 (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

Per i soggetti beneficiari di natura pubblica in contabilità finanziaria è richiesta l'imputazione dell'obbligazione giuridica a valere sull'esercizio finanziario 2023.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Non sono ammesse:

- spese per investimenti di natura capitale
- spese per il personale.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di contributo al responsabile del procedimento:

FINESTRA 1 - codice piattaforma Bandi Online RLP12022024023

dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022

per iniziative da realizzare dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (fa fede la data di inizio dell'iniziativa che può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2022; in ogni caso le attività devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2022).

FINESTRA 2 - codice piattaforma Bandi Online RLP12022024243

dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023

per iniziative da realizzare dal 15 novembre 2022 al 31 dicembre 2023 (fa fede la data di inizio dell'iniziativa che può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2023; in ogni caso le attività devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2023. Per i soggetti di natura pubblica in contabilità finanziaria è richiesto che l'obbligazione giuridica sia imputata all'esercizio finanziario 2023).

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

L'accesso alla piattaforma richiede la registrazione con una delle seguenti modalità:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per i soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate. Per tali soggetti la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:
 - a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso;
 - b) fase di profilazione:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Qualora non registrate, le Camere di commercio italiane all'estero devono utilizzare in profilazione la natura giuridica "Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile".

I tempi di validazione della registrazione possono variare, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata: durante tale periodo non sarà possibile operare sulla piattaforma. Si raccomanda, pertanto, di procedere con congruo anticipo alla fase di registrazione, che può essere realizzata in qualsiasi momento a prescindere dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del sistema informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online>.

Nella domanda on line di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie (codice IBAN; in caso di enti assoggettati a tesoreria unica coordinate del relativo conto);
- b) le spese totali ammissibili e il contributo richiesto.

Al termine della compilazione on line dello step di anagrafica, ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- la **scheda progetto (allegato B)**. La scheda progetto deve essere compilata in modo dettagliato: il soggetto proponente deve fornire tutti gli elementi utili e di dettaglio per consentire un'adeguata e approfondita valutazione delle proposte. Ciascuna attività descritta nella scheda progetto, per la quale è previsto un investimento, deve essere analiticamente richiamata nel prospetto spese di cui al successivo allegato C, utilizzando la medesima dicitura al fine di consentire una connessione univoca fra le attività descritte nella scheda progetto e quelle quotate nel prospetto delle spese;
- il **prospetto delle spese (allegato C)**

I soggetti che svolgono attività economica devono allegare anche la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione de minimis (allegato D) redatta a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti ¹	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA IL CUI ESERCIZIO FINANZIARIO NON COINCIDE CON L'ANNO SOLARE
b) dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (allegato E - perimetro impresa unica)	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) devono comunicare anche il codice CUP assegnato al progetto:

CUP assegnato al progetto	da compilare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE a), b) c) DELL'ARTICOLO A.3 DEL BANDO IN CASO DI NON ASSOGGETTAMENTO
---------------------------	------------------------	---

¹ In caso di imprese collegate e/o associate, il legale rappresentante di tali imprese sottoscrive con firma autografa la dichiarazione di riferimento allegando copia del documento d'identità in corso di validità. Nel caso in cui vengano compilate più dichiarazioni, queste devono essere allegate in un unico file zip unitamente ai documenti d'identità dei soggetti firmatari

		ALLEGARE DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
--	--	--

I soggetti di cui alle lettere c), e) del precedente articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) devono allegare anche la seguente documentazione:

c) statuto o atto costitutivo	da caricare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE c) ed e) DELL'ARTICOLO A.3 DEL BANDO
-------------------------------	-----------------------	--

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere sottoscritti qualora la domanda sia compilata:

- da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana: con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE: non è richiesta sottoscrizione.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento dei documenti obbligatori richiesti, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del sistema informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B articolo 16 oppure 27bis.

Infine, qualora la compilazione della domanda sia effettuata:

- dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti sopra richiamati, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, la domanda di agevolazione generata automaticamente dal sistema di cui al **facsimile domanda (allegato A)** che sarà archiviata nel fascicolo di progetto.
- da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un soggetto richiedente residente in uno Stato estero senza sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti sopra richiamati, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, la domanda di agevolazione generata automaticamente dal sistema di cui al **facsimile domanda (allegato A)** e ri-allegarla previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla

partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda di partecipazione al bando è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi allegati.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo ordinario indicato nella sezione anagrafica di www.bandiregione.lombardia.it e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo.

Al fine della determinazione della presentazione della domanda si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato alla domanda medesima dalla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario previsto di scadenza dei termini è di esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai soggetti richiedenti di accedere alla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Sul sito www.bandiregione.lombardia.it sarà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'agevolazione è concessa mediante **una procedura valutativa a sportello** (di cui all'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento dell'istruttoria formale, una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (*cf. articolo C.3.c Valutazione delle domande*).

Al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato dalla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it alla domanda presentata.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili prima della chiusura dei termini previsti per ciascuna finestra, Regione Lombardia procederà alla chiusura dello sportello, inibendo la presentazione di ulteriori domande e dandone comunicazione sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del responsabile del procedimento è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

Le domande di agevolazione:

- prive di uno o più dei documenti obbligatori di cui all'articolo C.1;
- con uno o più documenti obbligatori di cui all'articolo C.1 allegati ma non compilati sono dichiarate inammissibili.

Le domande di agevolazione con uno o più documenti obbligatori di cui all'articolo C.1 allegati ma parzialmente compilati accedono al soccorso istruttorio.

A tal proposito, in sede di istruttoria di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda - le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il responsabile del procedimento approva periodicamente con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammesse è svolta da un Nucleo di valutazione da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del responsabile del procedimento.

Il Nucleo, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente bando, si riunisce in base alle domande pervenute, esaminando le proposte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri sottoindicati

CRITERI	INDICATORI	ESITO
A. Qualità della proposta di iniziativa di promozione turistica	• completezza della descrizione dell'iniziativa e adeguatezza di finalità, obiettivi e target	SÌ/NO
	• presenza di risultati attesi con indicazione di metriche e indicatori di performance (valutazione ex ante)	SÌ/NO
	• indicazione dei canali e degli strumenti di promozione turistica	SÌ/NO
B. Congruità del piano di investimento dell'iniziativa di promozione turistica	• articolazione del percorso dell'iniziativa e relativo cronoprogramma per la sua realizzazione	SÌ/NO
	• congruità e coerenza delle singole voci spesa rispetto alla proposta progettuale	SÌ/NO
	• visibilità della destinazione e capacità di attrazione di flussi turistici in Lombardia	SI/NO

Nell'ambito dell'analisi tecnica, in particolare nell'ambito del criterio di valutazione B, il Nucleo di valutazione valuterà altresì la coerenza, congruità e pertinenza delle spese di progetto dichiarate dal soggetto richiedente rispetto all'evento o iniziativa di promozione turistica candidato e potrà procedere alla revisione delle spese ammissibili presentate in termini di rideterminazione dei valori.

Per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire esito positivo (Sì) per tutti gli indicatori previsti dai criteri.

C.3.d Integrazione documentale

In sede di valutazione di merito, l'istruttoria delle proposte progettuali viene svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale. Non sono ammesse in questa fase integrazioni alla documentazione presentata.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito degli esiti dell'istruttoria tecnica delle domande formalmente ammesse, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, ap-

prova periodicamente con proprio decreto l'elenco delle domande ammesse e non ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.

Qualora la dotazione finanziaria della finestra risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto utilmente presentato in ordine cronologico, per quest'ultimo si procederà con la concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile. In caso di economie derivanti da mancata accettazione, l'agevolazione parziale potrà essere eventualmente integrata fino all'occorrenza del contributo richiesto.

L'elenco delle domande ammesse e non ammesse viene pubblicato sul BURL e sul sito internet www.bandiregione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione viene erogata esclusivamente a saldo, al netto delle ritenute di legge.

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, il soggetto richiedente deve comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata accedendo all'apposita sezione del sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve trasmettere tramite il sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it

- finestra 1: entro e non oltre il 31 dicembre 2022
- finestra 2: dall'1 gennaio ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023

la seguente documentazione:

- una relazione finale (allegato F) sugli esiti di progetto;
- un modulo di rendicontazione (allegato G) recante la conciliazione dei giustificativi di spesa e di pagamento rendicontati rispetto alle attività progettuali previste e ai relativi importi presentati, in adesione, nel prospetto spese di cui all'allegato C;
- copia dei materiali di promozione turistica realizzati;
- copia della mail di autorizzazione dei materiali di comunicazione oppure dichiarazione di non assoggettamento ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di eventi o iniziative già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa);
- dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e detraibilità IVA (allegato H);
- le fatture di acquisto di ciascuno dei servizi rendicontati contenenti i costi unitari dell'acquisto e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento (in unico file in formato elettronico con estensione .pdf) che dovrà dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del fornitore del corrispettivo della fattura.

Gli originali delle fatture e/o dei documenti contabili probanti quietanzati relativi all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti presso i competenti uffici del soggetto richiedente ed esibiti in caso di controlli.

Il responsabile del procedimento effettua la liquidazione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione previa verifica:

- in caso di soggetti in forma imprenditoriale, dello stato di attività del soggetto beneficiario;
- in caso di soggetti privati in forma non imprenditoriale, dell'operatività del soggetto beneficiario sulla base dello statuto o atto costitutivo;
- della regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

Le eventuali integrazioni richieste dal responsabile del procedimento devono essere trasmesse entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati dalla data di presentazione della domanda; l'avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso;
- tutti i giustificativi di spesa devono contenere i costi unitari dei servizi acquisiti.
- l'ammissibilità delle spese rendicontate viene effettuata in termini di contenuti e di importi in raffronto alle attività progettuali così come dettagliate dal richiedente nel prospetto delle spese (allegato C) presentato in domanda.

In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono essere:

- debitamente sostenute e quietanzate esclusivamente dal beneficiario; non sono ammessi soggetti attuatori;
- pertinenti e connesse al progetto approvato;
- denominate nel modulo di rendicontazione (allegato G) esattamente come le attività progettuali previste, in sede di adesione, nel prospetto spese di cui all'allegato C.

Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 250,00 euro (duecentocinquanta/00).

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Variazioni societarie

Le variazioni societarie (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione a Regione Lombardia via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it. Il responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Cambio di titolarità dell'agevolazione

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) del bando, le richieste di cambio di titolarità dell'agevolazione devono essere autorizzate e, pertanto, la richiesta deve essere presentata via PEC, esclusivamente dopo la concessione dell'agevolazione e prima della richiesta di erogazione del contributo, al responsabile del procedimento all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. Il responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni delle spese e/o dei progetti

Non sono ammesse variazioni delle spese e/o dei progetti.

Rideterminazione delle agevolazioni

In sede di erogazione, si potrà procedere - sulla base della documentazione ricevuta per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.

Le diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili comportano:

- la rideterminazione delle spese ammissibili e della relativa agevolazione nel rispetto dell'intensità d'aiuto concessa, se le diminuzioni medesime risultano inferiori o pari al 30% dell'investimento ammesso, fermo restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità progettuali;
- la decadenza totale dall'agevolazione se le diminuzioni medesime risultano superiori al 30% dell'investimento ammesso ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*).

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- b) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;

- c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di ricezione del pagamento del contributo, la documentazione originale di rendicontazione;
- d) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- e) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità, ecc.), che esso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
- f) trasmettere l'accettazione del contributo entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse sul BURL;
- g) trasmettere, entro e non oltre:
 - il 21 novembre 2022 per i soggetti beneficiari della finestra 1
 - il 20 novembre 2023 per i soggetti beneficiari della finestra 2
 all'indirizzo mail campagna@in-lombardia.it tutti i materiali promozionali esecutivi in tempo utile (ovvero almeno 15 giorni prima per ciascuna uscita prevista) per la verifica in termini grafici; è fatta esclusione per gli eventi o le iniziative già realizzate alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa);
- h) adattare e revisionare le proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale;
- i) trasmettere la rendicontazione finale del progetto
 - entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti beneficiari della finestra 1
 - a partire dal 1 gennaio ed entro il 31 dicembre 2023 per i soggetti beneficiari della finestra 2
- j) in caso di soggetti in forma imprenditoriale, pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio, nonché nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato degli importi di sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000,00 euro, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente (Legge n. 124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129)².

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi, ad eccezione della lettera j), comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 (*Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari*).

D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata al responsabile del procedimento via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it mediante richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*) ad eccezione della lettera j);
- c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportino il mancato rispetto dell'investimento minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*);

² Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione va effettuata nei propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo; in assenza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo

d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime de minimis.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti presentati.

D.4 Monitoraggio dei risultati

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera g della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di beneficiari che ricevono un sostegno.

D.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per informazioni relative **alla fase di adesione, concessione e di erogazione:**

ENTE	E-mail	Telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

ENTE	E-mail	Telefono
-------------	---------------	-----------------

ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	Numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. Al di fuori di questi orari o in caso di linee occupate, è sempre disponibile l'assistente virtuale

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, riportata all'allegato 6.

D.7 *Trattamento dati personali*

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'allegato 5.

D.8 *Diritto di accesso agli atti*

Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della l.r. n.1/2012.

D.9 *Definizioni e glossario*

Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:

Agevolazione: l'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto.

Bando: il presente avviso, con i relativi allegati.

D.g.r.: la d.g.r. 21 marzo 2022 n. 6139 avente ad oggetto "Bando OgniGiorno inLombardia – Approvazione criteri generali".

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Regolamento (UE) n. 1407/2013: il Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando, ossia i soggetti che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammessi al contributo.

Ai fini dell'interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

FINESTRA 1: dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022 FINESTRA 2: dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023	apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Entro 60 giorni successivi dalla presentazione delle domande	approvazione del decreto regionale dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse
Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse	accettazione del contributo
FINESTRA 1: entro il 21 novembre 2022 FINESTRA 2: entro il 20 novembre 2023	richiesta approvazione materiali di comunicazione
FINESTRA 1 Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2022 FINESTRA 2 Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2023	realizzazione del progetto
FINESTRA 1 Entro e non oltre il 31 dicembre 2022 FINESTRA 2 Dall'1 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023	rendicontazione e richiesta di erogazione

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998

Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti

di cui al comma 5 dell'articolo 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del D.Lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

ALL. 1 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Il legale rappresentante di un'impresa, il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un'impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per esercizio finanziario si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è

quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000,00 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000,00 euro.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000,00 euro.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

La seguente parte per la compilazione fornisce indicazioni utili ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo.

Sezione C: campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

Da Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 euro.

Sezione D: condizioni per il cumulo

Se l'avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha

ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia, il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondente a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dall'avviso/bando, sotto forma di prestiti o garanzia.

Qualora l'aiuto de minimis possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

**ALL. 2 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica)
di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsp>.

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2

paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Articolo 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento

delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALL. 3 Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Informativa ai sensi della Legge n. 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Direzione	Turismo, marketing territoriale e moda
U.O.	Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.4695
e-mail	antonella_prete@regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it.

ALL. 4 Richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e l.r. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

oppure

alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____ /Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/la sottoscritto/a

cognome* _____

nome* _____

nato/a* il _____ a _____ Prov. (___)

residente* in _____ Prov. (___)

Via _____ n. _____

e-mail: _____

tel. _____

documento identificativo (all.) _____

diretto interessato legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- di visionare
- di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (articolo 25 Legge n. 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 dell'1 marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*dati obbligatori

ALL. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati
PER IL SERVIZIO "Bando OgniGiorno in Lombardia"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (*dati personali comuni: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail e PEC, n. telefono, ID online, IBAN*) sono trattati per le attività finalizzate alla concessione ed erogazione di contributi regionali in attuazione della DGR XI/6139 del 21 marzo 2022 "Bando OgniGiorno In Lombardia", degli artt. 70 e 71 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", nonché nel rispetto della normativa comunitaria e in materia di aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento quali: INPS e INAIL per le verifiche di regolarità contributiva, Ministero dello Sviluppo economico per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi Online e del sistema di gestione documentale EDMA.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi ad eccezione della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Regione Lombardia e sul portale gestito dal Ministero dello Sviluppo economico "RNA" al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

6. Tempi di conservazione dei dati

La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al decimo anno successivo all'erogazione del contributo allo scopo di effettuare i possibili controlli previsti dal bando o in caso di eventuale contenzioso.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata a Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1- Milano, e all'attenzione della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALL. 6 Scheda informativa bando^(*)

TITOLO	
DI COSA SI TRATTA	Il bando "OgniGiorno inLombardia" sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata.
TIPOLOGIA	Bando
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA</p> <p>a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica;</p> <p>b) Camere di commercio lombarde;</p> <p>c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all'elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE</p> <p>d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda</p> <p>e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>f) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della Legge 1 luglio 1970 n. 518 alla data di presentazione della domanda</p> <p>SOGGETTI IN FORMA IMPRENDITORIALE</p> <p>g) consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>h) altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p>
RISORSE DISPONIBILI	4.000.000,00 euro di cui: <ul style="list-style-type: none"> • finestra 1: 3.000.000,00 euro • finestra 2: 1.000.000,00 euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto. L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).
DATA APERTURA	FINESTRA 1 - RLP12022024023
DATA CHIUSURA	dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022

	FINESTRA 2 - RLP12022024243 dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023		
COME PARTECIPARE	Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica		
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a sportello		
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni relative alla fase di adesione, concessione ed erogazione :		
	Ente	e-mail	telefono
	REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
	Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:		
Ente	e-mail	telefono	
ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00.	

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALL. 7 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'allegato A - Tariffa (parte I) del D.P.R. impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di 16,00 euro, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Legge ... articolo ... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (allegato B articolo 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (allegato B articolo 16);
- **Società agricole** (allegato B articolo 21 bis);
- **Società cooperative** (allegato B articolo 16; Legge n. 427/93 articolo 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (Legge n. 266/1991 articolo 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (allegato B articolo 27 bis).

ALL. 8 Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

ALL. 9 Firma Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dall'1 luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'articolo 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'articolo 21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'articolo 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dall'1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.